



# COMUNE DI LUCOLI

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### **COPIA** di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del Reg. data 23-07-2020	<b>OGGETTO:</b> Conferma aliquote addizionale comunale anno 2020
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione in **Prima** convocazione in seduta .

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

<b>Cirella Giovanni</b>	<b>Presente</b>
<b>Colafarina Angela</b>	<b>Presente</b>
<b>Chiappini Valter</b>	<b>Presente</b>
<b>Fiorenza Arianna</b>	<b>Presente</b>
<b>Iannini Marcello</b>	<b>Presente</b>
<b>Bernabeo Roberto</b>	<b>Presente</b>
<b>De Felicis Simonetta</b>	<b>Presente</b>
<b>Benedetti Samantha</b>	<b>Presente</b>
<b>Brasca Antonietta</b>	<b>Presente</b>
<b>Pietrogiacomo Claudio</b>	<b>Presente</b>
<b>Properzi Antonella</b>	<b>Presente</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Assume la Presidenza il Sindaco Valter Chiappini;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale GAETANO PIETROPAOLO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*".

RILEVATO che il Comune di Lucoli ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di consiglio comunale n. 12 del 30 luglio 2015;

RAVVISATA la necessità di confermare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari alla misura dello 0,8 per cento;

VISTO il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali a seguito dei seguenti interventi:

- al 31 marzo 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,
- al 30 aprile 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,
- al 31 luglio 2020, ad opera dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (in sede di conversione), *“In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità' di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie locali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, in corso di approvazione nella presente seduta ;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18-08-2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

Dopo breve illustrazione del punto all'ordine del giorno da parte della Responsabile dell'Area Finanziaria, il Consiglio Comunale con voti:

Favorevoli: 8

Astenuti: 0

Contrari: 3 (De Felicis, Brasca, Benedetti)

## **DELIBERA**

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di confermare ed approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2020 come specificato in premessa e pari allo 0,8% confermando altresì l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;
- di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Inoltre con analoga votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**Il Presidente**

(F.to Valter Chiappini)

**Il Segretario Comunale**

(F.to GAETANO PIETROPAOLO)

---

Visto, si è espresso parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il Responsabile di Area**

F.to Di Iorio Domenica

---

Visto, si è espresso parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria**

F.to Di Iorio Domenica

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio *on-line*, con il n. 435, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

*Lucoli, 30-07-2020*

II COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
( Maria Elena Camorchia)

---

## **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

*Lucoli, 30-07-2020*

**Il Segretario Comunale**  
F.to GAETANO PIETROPAOLO

---

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

## **SI CERTIFICA**

Che la presente copia è conforme all'atto originale esistente presso questo ufficio.

*Lucoli, 30-07-2020*

**Il Segretario Comunale**  
F.to GAETANO PIETROPAOLO